Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 giugno 2011 — Total e Elf Aquitaine / Commissione

(causa T-206/06)

«Concorrenza — Intese — Mercato dei metacrilati — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE e all'art. 53 dell'accordo SEE — Imputabilità del comportamento illecito — Diritti della difesa — Presunzione d'innocenza — Obbligo di motivazione — Principio della parità di trattamento — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Principio di legalità dei reati e delle pene — Principio di buona amministrazione — Principio della certezza del diritto — Sviamento di potere — Ammende — Attribuzione della responsabilità del pagamento in seno ad un gruppo di società»

1. *Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni–Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un'influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100 % (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punti 45-48, 115-116, 205)*

2. *Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un'influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100 % — Controllata detenuta da una società holding — Circostanza insufficiente a vincere la presunzione (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punti 78-79, 85)*

3. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della difesa — Imprese messe in grado di far conoscere il proprio punto di vista sui fatti, sugli addebiti e sulle circostanze allegati dalla Commissione (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punti 130-133)*

4. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Decisione riguardante una pluralità di destinatari — Necessità di una motivazione sufficiente in particolare nei confronti dell'ente che deve sostenere l'onere conseguente ad un'infrazione (Artt. 81 CE e 253 CE) (v. punti 177-178)*

5. *Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un'influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100 % — Ripartizione del pagamento dell'ammenda tra i vari enti giuridici che compongono l'unità economica — Violazione dell'unitarietà della nozione di impresa — Insussistenza (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punti 205-209)*

6. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo — Obbligo di prendere in considerazione le ammende già inflitte per altre attività anticoncorrenziali — Insussistenza (Artt. 81; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23) (v. punti 297-298)*

7. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo — Presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse complessive dell'impresa sanzionata (Artt. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23)(v. punto 303)*

8. *Procedura — Domanda di riapertura della fase orale — Presupposti per la ricevibilità — Elementi nuovi idonei a esercitare un'influenza decisiva sulla decisione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62) (v. punto 306)*

Oggetto

Domanda di annullamento dell'art. 1, lett. c) e d), dell'art. 2, lett. b), e degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C (2006) 2098 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati), nonché, in subordine, domanda di riforma dell'art. 2, lett. b), di tale decisione.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Total SA e la Elf Aquitaine SA sono condannate alle spese.

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 7 giugno 2011 — Psytech International / UAMI — Institute for Personality & Ability Testing (16PF)

(causa T-507/08)

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo 16PF — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Assenza di carattere descrittivo — Assenza di segni divenuti di uso comune — Assenza di malafede — Art. 7, n. 1, lett. b)-d), ed art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. b)-d), e art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

1. *Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta — Registrazione in violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. b)-d), e 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 32-35, 59-65, 78-79)*

2. *Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta — Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, n. 1, lett. b)] (v. punti 89-93)*